



CONFERENZA DELLE REGIONI
E DELLE PROVINCE AUTONOME

21/7/CR7ter/COV19

RISTORI DEL SETTORE DEL TURISMO LEGATO ALLE STAZIONI SCIISTICHE

Premessa

Consci della gravità della situazione derivante dalla diffusione della pandemia da COVID-19 sul territorio italiano, preso atto delle scelte di non consentire e comunque di posticipare ancora la riapertura degli impianti agli sciatori amatoriali, consapevoli delle restrizioni imposte alla mobilità nazionale e internazionale, preme evidenziare gli ingenti danni economici per il mancato avvio della stagione che richiedono adeguati interventi di ristoro nei confronti degli operatori e dei dipendenti del settore.

Sottolineando come l'andamento dei fatturati della stagione invernale delle stazioni sciistiche si concentra principalmente nel periodo dicembre-marzo e quindi tali operatori non hanno fino ad oggi trovato ristoro nelle misure statali, principalmente a causa del criterio che vede il confronto del fatturato aprile 2020 su aprile 2019.

Preso atto del peso che per le Regioni e le Province autonome il settore del turismo, e in particolare del turismo invernale legato alle stazioni sciistiche, e del conseguente impatto che le limitazioni imposte dalla pandemia da Covid-19 stanno generando sul sistema economico di tali territori.

Sulla base dei dati dell'Osservatorio Italiano del Turismo Montano, nell'inverno 2018/2019 il comparto nelle sole 61 principali stazioni sciistiche italiane ha riportato un fatturato pari a 10 Miliardi 409 Milioni di Euro.

I lavoratori del comparto sono stimabili in circa 75.000 unità (dato stimato sulla base della relazione tecnica al DL 137/2020).

Considerato l'impatto già prodotto sulle predette economie dall'epidemia da Covid 19 nel corso del 2020: a titolo esemplificativo la contrazione delle presenze turistiche è stata pari per l'Alto Adige a -32,5% (di cui per la stagione estiva -27,2% e per la stagione invernale -31,1%), per il Trentino pari a -28,3 (di cui per la stagione estiva -18,5 e l'invernale -24,5%), per la Valle D'Aosta pari a -40% (di cui per la stagione estiva estiva -33% e l'invernale -24%).

Preso atto, inoltre, dell'elevata concorrenza da parte degli Stati confinanti in materia di turismo e soprattutto di turismo invernale, che richiede uno sforzo aggiuntivo da parte degli operatori per la competitività del settore.

Rilevato altresì come una così elevata incidenza del settore turistico sul PIL locale renda insostenibili adeguati interventi di ristoro finanziati dalle Regioni e Province Autonome con risorse proprie.

Tenuto conto che alcune autonomie speciali interessate alimentano il proprio bilancio prevalentemente con entrate prodotte dai rispettivi territori e che quindi la salvaguardia delle imprese del settore turistico costituisce un presupposto fondamentale per la tutela degli equilibri futuri di bilancio e per poter disporre di risorse sufficienti per sostenere i livelli essenziali delle prestazioni e lo svolgimento delle altre funzioni che competono alle stesse.

Tenuto conto che per gli operatori degli impianti funiviari è in fase di definizione avanzata una misura di aiuto specifica.

Proposte di intervento

Si chiedono allo Stato due interventi di ristoro rivolti specificatamente ad operatori e lavoratori del settore turistico invernale legato alle stazioni sciistiche. Considerando le specificità delle Regioni e delle Province Autonome che fondano in misura rilevante l'economia sul turismo della stagione invernale legato alle stazioni sciistiche, tale intervento, se pur legato ai codici ATECO e al loro indotto, deve consentire ai singoli governatori regionali, con specifiche ordinanze, di integrare motivatamente tali codici per tener conto delle specificità del contesto.

1 . Si propone innanzitutto la costituzione di un **FONDO RISTORI PER GLI OPERATORI ECONOMICI DEL SETTORE DEL TURISMO INVERNALE LEGATO ALLE STAZIONI SCIISTICHE** che preveda l'erogazione di due quote di contributo, con le seguenti caratteristiche.

Beneficiari

Aziende o lavoratori autonomi appartenenti ai codici ateco propri del settore turistico invernale (comprensivo di tutti gruppi, classi, categorie e sottocategorie che lo compongono):

47 COMMERCIO AL DETTAGLIO (ESCLUSO QUELLO DI AUTOVEICOLI E DI MOTOCICLI);

49 TRASPORTO TERRESTRE (ad esclusione del codice 49.5 TRASPORTO MEDIANTE CONDOTTE e del codice 49.39.01 GESTIONI DI FUNICOLARI, SKI-LIFT E SEGGIOVIE SE NON FACENTI PARTE DEI SISTEMI DI TRANSITO URBANO O SUBURBANO);

55 ALLOGGIO;

56 ATTIVITÀ DEI SERVIZI DI RISTORAZIONE;

77.21- NOLEGGIO DI ATTREZZATURE SPORTIVE E RICREATIVE

79 ATTIVITÀ DEI SERVIZI DELLE AGENZIE DI VIAGGIO, DEI TOUR OPERATOR E SERVIZI DI PRENOTAZIONE E ATTIVITÀ CONNESSE;

85.51- CORSI SPORTIVI E RICREATIVI;

86.90.29 - ALTRE ATTIVITÀ PARAMEDICHE INDIPENDENTINCA;

93 ATTIVITÀ SPORTIVE, DI INTRATTENIMENTO E DI DIVERTIMENTO (ad esclusione delle sale giochi e biliardi);

96.04 - SERVIZI DEI CENTRI PER IL BENESSERE FISICO

I singoli governatori regionali, sulla base delle limitazioni imposte con le ordinanze via via emanate, possono integrare motivatamente tali codici considerando le specificità delle attività economiche legate all'offerta turistica nel contesto turistico locale.

Aziende o lavoratori autonomi appartenenti all'indotto: che abbiano, come da autodichiarazione, almeno il 50% del fatturato o dei corrispettivi nei confronti delle aziende appartenenti ai codici ateco propri del settore turistico di cui al punto A).

Aziende o lavoratori autonomi appartenenti alla fattispecie A) devono avere unità operativa nei territori la cui economia è correlata all'attività delle stazioni sciistiche tenendo conto delle distanze chilometriche dalle stesse.

Condizioni per l'accesso al contributo

Il contributo a fondo perduto spetta:

prima quota: a condizione che l'ammontare del fatturato e dei corrispettivi del periodo 1 novembre 2020 al 28 febbraio 2021 sia inferiore ai due terzi dell'ammontare del fatturato e dei corrispettivi del periodo 1 novembre 2018 al 28 febbraio 2019 (riduzione 33,3%).

seconda quota: a condizione che l'ammontare del fatturato e dei corrispettivi del periodo 1 marzo 2021 al 31 maggio 2021 sia inferiore ai due terzi dell'ammontare del fatturato e dei corrispettivi del periodo 1 marzo 2019 al 31 maggio 2019 (riduzione 33,3%).

Al fine di determinare correttamente i predetti importi, si fa riferimento alla data di effettuazione dell'operazione di cessione di beni o di prestazione dei servizi.

Il predetto contributo spetta anche in assenza dei requisiti di fatturato ai soggetti che hanno attivato la partita IVA a partire dal 1° novembre 2018.

Il contributo non spetta ai soggetti che hanno attivato la partita IVA a partire dal 25 ottobre 2020.

Determinazione del contributo

prima quota: l'ammontare del contributo è determinato applicando una percentuale alla differenza tra l'ammontare del fatturato e dei corrispettivi dal 1° novembre 2020 al 28 febbraio 2021 e l'ammontare del fatturato e dei corrispettivi del periodo 1° novembre 2018 al 28 febbraio 2019 come segue:

cinquanta per cento per i soggetti con ricavi non superiori a 2,5 Milione di euro nel periodo d'imposta 2019;

quaranta per cento per i soggetti con ricavi superiori a 2,5 Milione di euro e fino a 5 milioni di euro nel periodo d'imposta 2019;

trenta per cento per i soggetti con ricavi superiori a 5 Milioni di euro nel periodo d'imposta 2019.

seconda quota: l'ammontare del contributo è determinato applicando una percentuale alla differenza tra l'ammontare del fatturato e dei corrispettivi dal 1 marzo 2021 al 31 maggio 2021 e l'ammontare del fatturato e dei corrispettivi del periodo 1 marzo 2019 al 31 maggio 2019 come segue:

cinquanta per cento per i soggetti con ricavi non superiori a 2,5 Milione di euro nel periodo d'imposta 2019;

quaranta per cento per i soggetti con ricavi superiori a 2,5 Milione di euro e fino a 5 milioni di euro nel periodo d'imposta 2019;

trenta per cento per i soggetti con ricavi superiori a 5 milioni di euro nel periodo d'imposta 2019.

<p>IN ALTERNATIVA alla misura 1 di cui sopra, si chiede il trasferimento alle Regioni e Province Autonome interessate di un volume di risorse adeguato per attivare autonomamente interventi analoghi a quelli sopra descritti.</p>
--

2. Si richiede inoltre per i lavoratori del **SETTORE TURISTICO INVERNALE LEGATO ALLE STAZIONI SCIISTICHE** ulteriori interventi una tantum a compensazione del mancato reddito.

L'articolo 15 del DL 137/2020 stabilisce un ristoro una tantum di 1.000 Euro + 1.000 Euro per i lavoratori stagionali del turismo, degli stabilimenti termali e dello spettacolo. Considerando che il decreto ristori copriva novembre - dicembre, si chiede il riconoscimento una tantum di 2.000 Euro per i mesi di gennaio - febbraio per i lavoratori del turismo invernale legati alle stazioni sciistiche, stagionali o autonomi che non possiedono partita IVA o affini, a cui vanno aggiunti altri 2.000 Euro per marzo-aprile qualora non dovessero essere riassunti.

Si fa presente che questi lavoratori quest'anno non potranno beneficiare della NASPI, che era mediamente l'equivalente ad almeno altre due mensilità.

IN ALTERNATIVA alla misura 2 di cui sopra, si chiede il trasferimento alle Regioni e Province Autonome interessate di un volume di risorse adeguato per attivare autonomamente interventi analoghi a quelli sopra descritti.

Quantificazione economica degli interventi

Sulla base delle stime effettuate, i due interventi richiedono complessivamente uno stanziamento pari a 4,5 Miliardi.

Roma, 21 gennaio 2021